



Le notizie sotto il riflettore... in breve

**Nuovi distintivi di qualifica del personale della Polizia di Stato. Decorrenza ore 7.00 del 12 luglio 2019
Circolare del Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli, nr. 20886 del 18 giugno 2019**

"Nell'ambito del processo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia di cui al D.Lgs 95/2017, con decreto interdirettoriale del 5 aprile 2018, sono stati definiti i nuovi distintivi di qualifica del personale della Polizia di Stato, di cui allegata tavola illustrativa.

La foggia dei nuovi segni distintivi di qualifica è il frutto del lavoro, realizzato in maniera autenticamente condivisa e paritaria, da una Commissione costituita da componenti istituzionali dell'Amministrazione, dalle rappresentanze sindacali e da un autorevole esperto di araldica.

Il rinnovamento, che segna l'inizio di una nuova epoca, è ispirato a un principio estremamente lineare: attualizzare lo straordinario disegno del legislatore del 1981 che, con la Legge 121 ha rifondato la Polizia di Stato, rendendola unica forza, a competenza generale, ad ordinamento civile che esprime l'Autorità di Pubblica Sicurezza, perno centrale e sintesi del nostro sistema di sicurezza che si fonda sulla pluralità delle Forze di Polizia.

I nuovi segni distintivi risultano coerenti con le novità introdotte dalla revisione dei ruoli: elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base; introduzione di una carriera aperta dalla base e istituzione di nuove figure apicali con maggiori responsabilità (assistenti capo, sovrintendenti capo e sostituti commissari coordinatori) e caratterizzazione dei ruoli degli ispettori e delle carriere dei funzionari a sviluppo, rispettivamente, "direttivo" e "dirigenziale".

I distintivi di qualifica sono uguali per tutti i ruoli del personale della Polizia di Stato. A differenziare le funzioni tecnico-scientifiche, tecniche e le attività professionali è il diverso colore delle mostreggiature.

Ad eccezione del ruolo degli Assistenti, l'articolazione dei distintivi di qualifica abbandona la classica disposizione in linea verticale e adotta un orientamento orizzontale per due elementi, piramidale per tre elementi e a rombo per quattro elementi.

L'aquila dorata - segno della lotta e della vittoria sul male - è l'elemento che accomuna tutte le nuove qualifiche della Polizia di Stato. Il suo inserimento nell'architettura delle mostreggiature di tutte le qualifiche ne vuole amplificare la forza etica, abbracciando idealmente gli elementi costitutivi delle diverse posizioni gerarchiche.

Ciascuna qualifica è caratterizzata da un elemento peculiare che ne connota l'essenza.

Il plinto araldico, costituito da una barretta orizzontale di colore rosso, è l'elemento che individua gli Agenti e gli Assistenti. Struttura portante delle fondazioni di un edificio, il plinto identifica il personale maggiormente presente sul territorio sostegno dell'intera struttura della Polizia e prima rassicurante presenza per il cittadino.

Il rombo dorato è l'elemento che individua i sovrintendenti. Il profilo fusiforme della figura richiama una punta di lancia simbolo di un dinamismo operativo temperato dall'esperienza.

Il pentagono dorato è l'elemento che individua gli ispettori. Fu il primo distintivo di qualifica creato a seguito della riforma della Polizia di Stato del 1981 e continuerà anche in futuro a rappresentare il ruolo "a sviluppo direttivo", che immette nella carriera dei funzionari.

Nei nuovi distintivi di qualifica è stato, inoltre, introdotto un elemento fortemente innovativo per la Polizia di Stato, legato alla figura del "Coordinatore", qualifica apicale del ruolo degli Assistenti, dei Sovrintendenti e degli Ispettori.

Posto al vertice della qualifica di appartenenza, il Coordinatore rappresenta un collegamento ideale con la qualifica superiore, di cui riprende il simbolo quasi ad anticiparne l'effettivo conseguimento.

La formella dorata, ornata nella faccia anteriore da una raggiata movente dal centro, è uno degli elementi che identificano la carriera dei funzionari "a sviluppo dirigenziale". Il richiamo al quadrilobo di Lorenzo Ghiberti, uno fra gli esempi più alti dell'architettura gotico-rinascimentale italiana, va letto come la tutela del nostro Paese quale forziere di un inestimabile patrimonio di civiltà.

Il Dirigente Superiore e il Dirigente Generale pongono l'aquila d'oro, timbrata dalla grande corona turrata, su due galloni orizzontali dorati sovrapposti, uniti al centro in decusse, ossia a X. Fra i due galloni, il motto "SUB LEGE LIBERTAS". Sopra di esso le formelle- da uno a due-- definiscono la qualifica.

Il prossimo 11 luglio - in occasione del 167° anniversario dell'istituzione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, prima forza di Polizia Civile - i nuovi segni di qualifica, nel corso di una solenne cerimonia, saranno presentati al Signor Presidente della Repubblica e alle massime cariche istituzionali e dovranno essere indossati da tutto il personale della Polizia di Stato a partire dalle ore 7.00 del 12 luglio 2019.

Al riguardo, atteso l'assoluto rilievo di questo momento di cambiamento, le SS.LL. vorranno impartire ogni necessaria disposizione a tutto il personale dipendente.

I Signori Questori vorranno assumere, previe intese con l'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale, ogni iniziativa, in ambito provinciale, volta a diffondere tra i cittadini il significato e l'importanza della nuova simbologia.

Si richiede la massima, scrupolosa osservanza."

Universiadi: Siulp, rispetto per i Questori e il loro ruolo di Autorità di PS.

Il Prefetto di Napoli, in occasione degli imminenti eventi che si terranno nel capoluogo partenopeo, ha invitato i Prefetti della Campania a partecipare ad una Conferenza regionale delle Autorità Provinciali di P.S. con preghiera di estendere l'invito anche "ai responsabili delle forze di Polizia" delle rispettive provincie.

In pratica il Questore, Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ex articolo 14 della L.121/81, viene ridotto a semplice "responsabile" di una forza di polizia, dal Prefetto Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ex articolo 13 della stessa legge.

E questo, poiché sembra essere lontano dal fatidico mero errore, appare un'idea sempre più diffusa sul territorio nazionale; i Prefetti, speriamo non col benestare del Ministro dell'Interno, hanno di fatto abolito i Questori e la stessa legge 121 con decisione interna, anzi intima. Il Siulp non solo non condivide una simile iattura, ma la combatterà con ogni sua forza a difesa sia della dignità dell'Autorità provinciale di PS che delle donne e degli uomini che la incarnano.

Ci chiediamo però se il Capo della Polizia ed il Ministro dell'Interno facciano propria questa intima decisione, o non ritengano piuttosto di chiarire la questione. Noi, come sempre, sentiamo la necessità di attendere risposte, e poi di agire per il rispetto della legge.

Triste però che debba essere il Siulp a porre la questione, di per sé gravissima, in un momento in cui la legalità e la sicurezza appaiono sempre più aggredite da chi avrebbe l'obbligo di rispettarle e di promuoverle.

Chi non osserva la legge non può certo imporre l'osservanza ai cittadini.

Roma, 21 giugno 2019

Commissario Calabresi: SIULP, bene puntualizzazione del Pref. Gabrielli su terzietà Polizia di Stato.

Ringraziamo il Prefetto Gabrielli per la sua puntualizzazione sull'attendibilità e terzietà dell'Istituzione Polizia di Stato e delle donne e degli uomini che la incarnano.

Una puntualizzazione che speriamo sia di monito, nell'interesse generale del Paese, per quanti, in modo strumentale, hanno tentato di far passare l'idea che la Polizia potesse essere al servizio di una sola parte e non di tutti i cittadini italiani e delle Istituzioni democratiche.

Un ringraziamento ancora più sentito, a nome di tutti i familiari di quanti sono caduti nel pieno adempimento del loro dovere per servire lo Stato e che, troppo frettolosamente ed in modo ingeneroso sono stati oggetto di attacchi strumentali che hanno tentato di minare la loro onorabilità e la loro attendibilità, perché questa puntualizzazione l'ha fatta in occasione della commemorazione del Commissario Luigi Calabresi durante l'intestazione di una piazza a Crotone, ove campeggia anche un murales che ricorda i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

È quanto afferma Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, nel commentare le parole pronunciate dal Prefetto Gabrielli nel corso della cerimonia di intitolazione della piazza al Commissario Calabresi a Crotone.

Mi auguro, conclude Romano, che il sacrificio di questi eroi, nella cosiddetta guerra dei Giusti contro la criminalità e l'eversione, siano esempi di rettitudine da emulare e garanzia della terzietà che l'Istituzione Polizia di Stato ha dimostrato e continua a dimostrare anche nei momenti di totale confusione in cui i soliti professionisti della destabilizzazione cercano di offuscare anche le più solide ed attendibili Istituzioni del nostro Paese come la Polizia di Stato.

Roma, 19 giugno 2019

Esito riunione variazione delle competenze territoriali e della denominazione dei Gabinetti Interregionali di Polizia Scientifica con sede a Roma

Questa mattina, presso gli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le OO.SS. hanno incontrato l'Amministrazione rappresentata dal Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, dottoressa Maria De Bartolomeis e dalla dottoressa Fabiana Mancone della Direzione Anticrimine – Servizio Polizia Scientifica, per

discutere sulla prospettata variazione delle competenze territoriali e della denominazione dei suindicati Gabinetti Interregionali di Polizia Scientifica.

Nel merito, la Direzione Centrale Anticrimine, al fine di ottimizzare i carichi di lavoro, ha proposto l'estensione della competenza territoriale dell'Interregionale di Polizia Scientifica per le Marche e l'Abruzzo, alle province di L'Aquila e di Teramo, le quali, contestualmente, cesserebbero di essere ricomprese nell'ambito delle competenze dell'attuale Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per il Lazio, l'Umbria e l'Abruzzo.

Con l'informazione inviata alle Segreterie Nazionali, è stato altresì precisato, che la proposta non comporterebbe un cambiamento sostanziale per i dipendenti, né "tantomeno" spese a carico dell'Amministrazione.

Il SIULP sul punto è stato netto nel rilevare, invece, che il progetto di rimodulazione tra i due Gabinetti Interregionali di Polizia Scientifica, comporta sia il cambiamento sostanziale del servizio effettuato dai colleghi, sia l'aumento (non poco) delle spese a carico dell'Amministrazione. L'unica cosa omogenea, quindi, risulterebbe la sola denominazione. È stato sottolineato che raddoppiando le percorrenze chilometriche tra alcune province interessate alla riorganizzazione, infatti, aumentano le spese per le indennità contrattuali e, di conseguenza, duplicate le spese di viaggio. Riguardo questo ultimo aspetto, non può neanche essere sottovalutata la situazione della percorribilità del traforo del Gran Sasso d'Italia, via di collegamento tra L'Aquila e Ancona, attualmente sottoposto a pendenze giudiziarie e in predicato di interruzione della circolazione, in questi giorni temporaneamente scongiurata, ma che costituisce, purtroppo, un rischio concreto ed attuale.

A ciò deve aggiungersi che non è stato chiarito se sarà prevista una nuova definizione della pianta organica del riordinando Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica per le Marche e l'Abruzzo, che passerebbe ad avere competenza su 9 province anziché 7. Parimenti, restano incerte le questioni afferenti agli aumenti dei capitoli di spesa per le missioni e gli straordinari, come richiesto dal SIULP, così come non è stato chiarito se, il GIPS per le Marche e l'Abruzzo, accresciuto di competenze, sarà diretto, come auspicabile, da un Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Attesa la situazione, il SIULP ha chiesto di rimodulare la proposta prima di attuarla, a nostro parere tutt'altro che risolutiva di qualsivoglia problema di carattere operativo e, soprattutto, non utile ad ottimizzare i carichi di lavoro dell'attuale GIPS Lazio, Umbria e Abruzzo, né tantomeno quelli del GIPS Marche ed Abruzzo con sede ad Ancona.

Roma, 18 giugno 2019

Possibilità di svolgere attività durante la formazione per Vice Ispettori

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 14 giugno all'Ufficio Relazioni Sindacali

Egregio Direttore,

le scriviamo perché numerose telefonate e mail giungono alla Segreteria Nazionale del Siulp da parte di numerosi colleghi frequentatori dei corsi di formazione da Vice Ispettore.

Le chiediamo di intervenire in modo da eliminare qualsiasi dubbio circa la formazione dei Vice Ispettori.

Tra i numerosi quesiti che sono giunti alla Segreteria Nazionale del Siulp, le segnaliamo le seguenti domande:

- a) il collega in formazione dopo le ore dedicate alla formazione può svolgere attività di straordinario programmato;*
- b) durante il corso, nelle sue tre composizioni formative, il collega frequentatore può firmare atti di gestione contabile oppure essere responsabile di uno o più uffici;*
- c) il collega in formazione ha la possibilità, normativamente prevista, di svolgere attività lavorativa mediante ore di straordinario emergente;*
- d) quali atti di Polizia Giudiziaria potranno essere compiuti dai colleghi Sovrintendenti frequentatori dei corsi di formazione di Vice Ispettore che sono posti in regime aspettativa;*
- e) i colleghi in servizio presso le sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica faranno il periodo applicativo presso i predetti uffici;*
- f) l'eventuale infortunio in che modo sarà considerato a proposito dell'aspettativa speciale e, eventualmente, alla non aspettativa speciale;*

Le domandiamo delle cose che probabilmente sono note, in altre parole sono fatti acquisiti dalle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile.

Ciò nonostante e pur sembrando ingenui, egregio Direttore, le chiediamo per evitare disarmoniche e asimmetriche decisioni, che possono incidere sulle posizioni individuali determinando uno squilibrio normativo e potenzialmente non legittimo fra i colleghi che frequentano lo stesso corso per l'acquisizione della medesima qualifica, di definire univocamente le situazioni descritte.

Intervenendo, se possibile, con una nota esplicativa in modo da avere ben chiara l'esatta posizione giuridica dei frequentatori dell'undicesimo corso di Vice Ispettori.

Sicuro dell'attenzione si pongono cordiali saluti.

27° corso di formazione V. Sovrintendente – fase residenziale.

Attribuzione del beneficio della prima colazione in regime di mensa obbligatoria di servizio presso le Scuole di Piacenza e di Brescia. Richiesta chiarimenti urgenti.

Riportiamo il testo della lettera, Prot.: 8.1.1/FL/501/2019, inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 18 giugno

“Viene segnalato che negli Istituti di Istruzione di Piacenza e di Brescia, che ospitano il 27° corso di formazione per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente in fase residenziale, i rispettivi direttori avrebbero impartito disposizioni indirizzate a non riconoscere il beneficio della prima colazione agli allievi.

Premesso che, a quanto risulta, nelle citate Scuole non è presente neanche la struttura adibita a bar e che il corso in argomento è a carattere residenziale con l'obbligo del pernottamento, davvero non si comprende la decisione assunta dai due direttori e, soprattutto, non è dato sapere come questi intendano assolvere alle necessità fisiologiche degli allievi Vice Sovrintendenti, riguardo la prima colazione.

Premessa l'urgenza dettata dall'attualità della circostanza, che concretizza una evidente disparità di trattamento, si chiedono chiarimenti a riguardo, atteso che tutti gli altri Istituti di Istruzione interessati al medesimo corso di formazione, per opportunità, logica e in conformità al parere della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, riconoscono, come sembra ovvio, il beneficio della prima colazione ai colleghi alloggiati.”

Problematiche riguardanti la situazione stipendiale dei colleghi diventati Vice Ispettori Differenze economiche con gli assegni ad personam.

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 14 giugno all'Ufficio Relazioni Sindacali

“Direttore,

siamo costretti a segnalare nuovamente la problematica in oggetto che potrebbe danneggiare, alcuni, degli attuali frequentatori del corso di Vice Ispettori e, in particolare, chi non ha ancora ricevuto la notifica di sovrintendente capo coordinatore. Abbiamo appreso che sarebbero pronte numerose diffide da parte degli interessati perché preoccupati di non ricevere la notifica del provvedimento amministrativo, con il quale si attribuisce la denominazione di coordinatore e, pertanto, il conseguente parametro economico prima del termine del corso di formazione di Vice Ispettore. Diffide che saranno sostenute dal Siulp qualora il ritardo incida sulle legittime posizioni dei colleghi.

Egregio Direttore le diciamo con la massima franchezza che non comprendiamo i motivi di tale ritardo. La normativa in materia è chiara. Il ritardo nella notifica di provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente sta producendo effetti abnormi sulle posizioni in graduatoria dei colleghi e sulla connessa giusta retribuzione. Ricorderà che il Siulp le ha già segnalato la questione. Purtroppo, per adesso, un silenzio assordante sta caratterizzando l'azione amministrativa.

I ritardi nelle notifiche sia dei decreti di promozione per Sovrintendente Capo sia degli scrutini concernenti, l'attribuzione della denominazione di “coordinatore”, comportano tra le altre cose anche il mancato aggiornamento del ruolino producendo, nel frattempo, un evidente vulnus tanto che il personale non ha contezza della propria reale posizione.

Tralasciando qualsiasi disquisizione su aspetti che riguardano il dovere dell'azione amministrativa, le ricordiamo che l'inerzia sta producendo somme di denaro a credito in favore dei colleghi. Somme che sono suscettibili d'interessi.

Se non erriamo, dovevano esserci i provvedimenti de quo già il 27 marzo 2019 e poi il 6 giugno 2019. Purtroppo, a oggi, alle parole non sono seguiti i fatti. La situazione più particolare riguarda i colleghi del 16 e 17 corso sovrintendente i quali sono diventati normativamente sovrintendenti coordinatori a ottobre e dicembre 2018. Parliamo, inoltre, anche di chi ha maturato dall'1 gennaio 2019 la possibilità di diventare coordinatore. Migliaia di colleghi che in questo momento sono in un limbo. Giustamente temono che di subire un danno economico qualora diventassero Vice Ispettori prima della notifica della denominazione di coordinatore.

La preoccupazione nasce dalla differenza parametrica e dal fatto che potrebbe aversi la situazione paradossale di entrare in un nuovo ruolo senza la possibilità del trascinarsi del precedente parametro. Le ricordiamo per mero tuziorismo quello che potrebbe accadere paragonando due colleghi, il primo Sovrintendente Capo Coordinatore e il secondo Sovrintendente Capo + 4 anni. Si potrebbero rilevare delle evidenti discrasie, con riferimento al fatto che entrambi sono diventati, oppure diventeranno Vice Ispettori. Partendo proprio dalla comparazione stipendiale si noterà che il Sovrintendente Capo +4 anni ha un parametro 125,75, il Sovrintendente Capo coordinatore ha un parametro 131,00 mentre il Vice Ispettore ha un parametro 124,75.

Come ben si sa in virtù dell'assegno previsto dal Decreto Legislativo 193/2003, art. 3 comma 6, il Vice Ispettore percepisce oppure percepirà una somma aggiuntiva. Somma pari proprio alla differenza dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale. Sempre al collega Vice Ispettore, inoltre, per effetto dell'articolo 45 del D. Lvo 95/2017 (riordino delle carriere), gli sarà dato anche un assegno a personam pari alla differenza degli emolumenti fissi e continuativi di provenienza rispetto a quegli spettanti. Percepisce, quindi, anche una somma dovuta all'applicazione dell'articolo 45 del Decreto Legislativo 95/2017.

Orbene al Sovrintendente Capo già Coordinatore frequentatore del corso da Vice Ispettore gli sarà attribuito, da Vice Ispettore, un parametro di 131,00 mentre al collega che ha maturato gli anni per diventare Sovrintendente

Capo Coordinatore, frequentatore del corso di formazione per diventare Vice Ispettore, ma che non ha ricevuto la notifica del relativo provvedimento percepirà, da Vice Ispettore, un parametro pari a 125,75.

Le riportiamo di nuovo, per eccesso di zelo, il contenuto sia dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 193/2003 sia dell'articolo 19 del decreto Legislativo 95/2017. Il primo decreto enuclea che a decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, e gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma uno non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e i contributi di riscatto.

A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.

La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all'articolo 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.

L'articolo 45 comma 19 del Decreto Legislativo 95/2017 recita, invece, che le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

Pertanto si chiede con cortese massima urgenza stante la delicatezza della questione, di intervenire urgentemente nel riconoscere secondo la normativa vigente quanto eventualmente dovuto sotto il profilo economico ai colleghi.

Nel frattempo si pongono cordiali saluti.”

Trasferimento temporaneo ai sensi del d.lgs. n. 151/2001, art. 42 bis il consiglio di stato muta orientamento

Con due recenti decisioni il Consiglio di Stato ha invertito un indirizzo giurisprudenziale che, sino ad oggi, aveva garantito ai dipendenti del nostro comparto l'accesso all'istituto di tutela della genitorialità, previsto dall'articolo 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003 nr. 350 (finanziaria 2004) che ha introdotto l'articolo 42-bis nel D.lgs. 26 marzo 2001, nr. 151 (T.U. sulla tutela di maternità e paternità). In base a tale previsione, il genitore pubblico dipendente può essere temporaneamente assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, anche ad amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, purché sussista un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.

Ricordiamo che, al riguardo, il Dipartimento della P.S., dopo aver a lungo sostenuto l'inapplicabilità dell'istituto ai lavoratori di Polizia, sulla base del combinato disposto articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, D.lgs. 165/2001, aveva dovuto mutare orientamento soprattutto sotto la spinta della Giurisprudenza che aveva ritenuto l'istituto applicabile a tutto il personale dipendente da amministrazioni pubbliche, con tutta una serie di pronunce succedutesi nel tempo (ex multis: TAR Lazio nr. 04852/2012 del 29.05.2012 – Cons. Stato nr. 02730/2013 del 21/05/2013, T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 15/04/2009, n. 632, Cons. Stato Sez. III, 10/01/2014, n. 51 - ottemperanza a Cons. Stato, sez. III, n. 678/2013).

In ultimo, la Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della P.S., con la circolare 555/RS/01/12/1/00146 del 17 gennaio 2017 aveva rappresentato che a seguito degli opportuni approfondimenti in materia effettuati, “i provvedimenti di diniego del beneficio in esame sono emessi dall'Amministrazione quando viene riscontrata l'insussistenza delle condizioni indispensabili per l'accoglimento dell'istanza. In tali casi, il beneficio è negato non per inapplicabilità dell'istituto nei confronti del personale della Polizia di Stato, ma a seguito di comparazione fra le esigenze di servizio e le carenze organiche degli uffici di appartenenza in rapporto con gli uffici delle sedi richieste dai dipendenti”. In pratica, secondo l'Amministrazione, “laddove la giurisprudenza amministrativa ha considerato possibile l'applicabilità dell'istituto in argomento alle Forze di Polizia ciò è avvenuto

solo nel senso della mobilità interna alla stessa Amministrazione, con esclusione quindi dell'assegnazione presso amministrazioni diverse".

Le pronunce di cui ci occupiamo oggi segnano una incredibile inversione di tendenza.

La prima (Consiglio di Stato - Sezione Terza - nr. 05068/2018 del 29 agosto 2018 riguarda il ricorso presentato da una dipendente dei Vigili del Fuoco, contro il diniego opposto dalla propria Amministrazione, con provvedimento successivamente annullato dal TAR Toscana che, con sentenza semplificata adottata nella camera di consiglio del 21 aprile 2010, obbligava l'Amministrazione a riesaminare l'istanza della ricorrente alla luce delle osservazioni esposte in motivazione.

La seconda (Consiglio di Stato -Sezione Terza - nr. 01896/2019 del 21 marzo 2019) riguarda il ricorso presentato da una dipendente della Polizia di Stato contro il diniego, opposto dalla propria Amministrazione, con provvedimento successivamente annullato dal T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I ter, con sentenza n. 1996/2011.

Le due decisioni sono speculari. In entrambi i casi il Consiglio di Stato ha annullato la decisione del giudice amministrativo territoriale denegando l'applicazione dell'istituto al personale del Comparto sicurezza e soccorso pubblico sulla base di considerazioni che di seguito riassumiamo.

Secondo il Consiglio di Stato che richiama una propria giurisprudenza pregressa (vedi C.d.S. n. 3876/2007, n. 3278/2010, n. 7506/2010 e n. 5730/2011), al personale con rapporto di lavoro di diritto pubblico, non è applicabile la normativa di cui all'art. 42 bis del D.LGS. n. 151/2001.

L'inapplicabilità del beneficio del trasferimento temporaneo troverebbe fondamento nel particolare stato giuridico di quel personale, le cui specifiche funzioni giustificano un regime differenziato, che, per questa ragione, non incorre in vizi di illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza ed irragionevole disparità di trattamento.

Il Collegio, fa presente di essere consapevole che a diverse conclusioni è giunto altro indirizzo (vedi Cons.St., n. 6016/2013). Tuttavia, sulla base di una complessiva riconsiderazione del quadro normativo, ritiene di condividere il precedente orientamento consolidato, secondo il quale "l'istituto del trasferimento temporaneo previsto dall'art. 42 bis, comma 1, D.LGS. 26 marzo 2001, n. 151, è applicabile al solo personale civile dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165, e non anche al personale militare e del comparto sicurezza e soccorso pubblico, il quale resta assoggettato alla disciplina speciale dei rispettivi ordinamenti" (v. anche Consiglio di Stato n. 2294/2012, n. 5730/2011).

I giudici di palazzo Spada rilevano che soltanto in generale, l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 qualifica come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato (compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie). Invero, proprio in tema di disciplina del rapporto di lavoro, nel successivo art. 3 dello stesso decreto legislativo, viene chiarito che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

Deve quindi essere confermato l'orientamento secondo cui "l'ampia individuazione delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del D.L.vo n. 165 del 2001, va integrata - ai fini dell'applicazione dell'art. 42-bis del decreto n. 151 del 2001 - col peculiare disposto del successivo art. 3, per il quale il personale militare e le Forze di polizia di Stato rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti" (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3278/2010).

Questo mutamento di rotta del Consiglio di Stato suscita più di una perplessità, considerato che entrambe le sentenze riguardano personale a status civile. Ciò soprattutto alla luce del fatto che con la sentenza nr. 02730/2013 del 21/05/2013 la stessa sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto l'applicabilità dell'istituto in argomento al personale della Guardia di Finanza sulla base dell'assunto che l'art. 1493 D.lgs. 15 marzo 2010, nr. 66 (Codice dell'ordinamento militare), entrato in vigore il 9 ottobre 2010, nel Capo V (Diritti sociali), Sezione I (Tutela della maternità e della paternità), sotto la rubrica "Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione", al primo comma recita testualmente: "Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione".

Considerato che, come anticipato, le decisioni commentate riguardano personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato, sarebbe alquanto singolare se l'ordinamento di un'istituzione civile come la Polizia di Stato escludesse al proprio interno la configurabilità di tutele riconosciute ai militari, soprattutto se si considera che l'istituto di cui si dibatte è orientato alla salvaguardia di principi fondamentali garantiti dalla Costituzione che, agli articoli 29, 30 e 31, considera importante e insostituibile il compito svolto dalla famiglia prevedendo espressamente diverse disposizioni finalizzate alla sua tutela.

tratto da: [Siulp Collegamento Flash numero 25/2019 del 23 Giugno 2019](#)

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati